

“ECOMUSEO DEL TEVERE”

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge Regionale del 14 dicembre 2007 nr. 34 in materia di “*Promozione e disciplina degli Ecomusei*”, una Fondazione denominata “ECOMUSEO DEL TEVERE”.

La Fondazione è regolata dal presente Statuto e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli art. 12 e ss. del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito del territorio regionale, nel medio-alto corso del Tevere, in particolare nel territorio che si estende in senso longitudinale dal Comune di Umbertide a San Martino in Campo, in senso trasversale da Fratticciola Selvatica sino a Ponte Rio.

Art. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede in Perugia _____.

Art. 3 – SCOPO E FINALITA’

La Fondazione senza scopo di lucro denominata “ECOMUSEO DEL TEVERE” persegue i seguenti scopi:

1) Nell’ambito del territorio regionale umbro, in particolare nel Comune di Perugia e nei Comuni limitrofi al bacino del fiume Tevere:

a- Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;

b- Tutela, promozione, valorizzazione e censimento di tutte le risorse di interesse artistico e/o storico, con particolare riguardo a:

- Risorse territoriali
- Beni culturali, ambientali e demoantropologici
- Archeologia industriale
- Mestieri antichi e scomparsi

c- Raccolta, analisi, catalogazione e recupero, ricorrendo anche agli opportuni restauri, di ogni opportuna testimonianza, documento, reperto storico, artistico e scientifico riguardante la natura, l'ambiente e le circostanze di interesse sociale e culturale che hanno riguardato e riguardano il fiume Tevere ed il suo bacino;

d- Realizzazione delle mappe culturali dell'area dell'Ecomuseo del Tevere suddivisa in 6 microaree così territorialmente delineate: Umbertide (area 1), Parlesca – Solfagnano (area 2), Ponte Pattoli – Villa Pitignano - Ponte Felcino (area 3) - Territorio d'Arna (area 4), Perugia – Pretola - Ponte San Giovanni – Collestrada (area 5), Montebello - San Martino in Colle – San Martino in Campo - S.Maria Rossa (area n°6) e, al fine di selezionare e catalogare tutti gli elementi che rendono speciale e hanno un particolare significato per la comunità e/o il paesaggio. Tutta l'attività si baserà sulla utilizzazione di questionari che verranno distribuiti ed elaborati da parte dei CEA delle associazioni che prenderanno parte al progetto.

e- Realizzazione del sistema cartografico GIS per la catalogazione e georeferenziazione di tutto il patrimonio culturale (materiale ed immateriale) dell'area dell'ecomuseo;

f- Custodia e mantenimento, organizzati ad ecomuseo, dei beni così recuperati e tutela del territorio di influenza della Fondazione per elevarlo ad ecomuseo.

2) Senza limitazioni territoriali:

a- Promozione della cultura e dell'arte del territorio di influenza anche tramite la realizzazione e la partecipazione a convegni, dibattiti, spettacoli, mostre, corsi di formazione professionale, corsi di qualificazione e corsi di aggiornamento;

b- Stimolo ai giovani nello studio delle attività espletate dalla Fondazione, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei rapporti tra la scuola e gli altri soggetti appartenenti al territorio di influenza;

c- Gestione delle aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna e della flora, nonché di aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro e nel rispetto delle leggi in vigore;

3) Stipula con enti pubblici e privati di contratti e convenzioni finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

4) Adesione o associazione ad enti con finalità e scopi affini; Nell'espletamento delle sue attività la Fondazione privilegia processi di interazione con la collettività (territoriale ed extraterritoriale) e promuove in suo favore la diffusione delle conoscenze acquisite.

Art. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- 1) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e/o privati, che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- 2) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 3) Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- 4) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, agli scopi perseguiti dalla Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- 5) Costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- 6) Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, ed ogni altra iniziativa idonea a favorire la realizzazione degli obiettivi individuati nel precedente art. 3 favorendo i contatti tra la Fondazione stessa e gli operatori del settore e/o di altri soggetti ad

altri settori direttamente o indirettamente connessi all'attività della Fondazione medesima;

- 7) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli altri audiovisivi in genere;
- 8) Partecipare a bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo e le finalità della Fondazione;
- 9) Svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità sopra citate.

Art. 5 – VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni materiali ed immateriali, diritti e utilità descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

In particolare, il fondo di dotazione dell'Ecomuseo del Tevere viene originariamente costituito con i contributi di cofinanziamento al progetto

elargiti dal Comune di Perugia, nella misura di euro 5000, e dal Comune di Umbertide, nella misura di euro 2000;

- dai beni mobili e immobili che pervennero, pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 7 – FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;
- da altre entrate derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali, e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati.

I contributi ed i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai sostenitori e partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio. Essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione.

Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai sostenitori e partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione.

Art. 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio Generale approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione economico- finanziaria..

Il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo, una volta approvati dall'organo competente, devono essere trasmessi ai partecipanti istituzionali. Copia del Conto Consuntivo (Bilancio di esercizio), unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Legale Rappresentante della Fondazione o singolarmente dai membri del

Consiglio di Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 – I PARTECIPANTI ADERENTI O ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di «aderenti» le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal consiglio generale.

La qualifica di «aderente» dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti aderenti sono membri del Consiglio Generale.

Assumono la qualifica di partecipanti aderenti: l'Associazione "Ecomuseo del Fiume e della Torre", referente tecnico _____; Legambiente Umbria _____ ed i Comitati rappresentativi costituiti nelle 6 microaree nelle quali si estende il territorio dell'Ecomuseo del Tevere.

Art. 10 – PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI

La qualifica di «aderente», indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità e importanza di tali categorie per la vita e il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione che intenda possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo articolo 12 del presenta Statuto.

Gli aderenti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente.

Art.11 – FONDATORI

Sono fondatori, in considerazione del ruolo esercitato in sede di costituzione della Fondazione e dell'impegno mostrato le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private e gli enti individuati nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

In ogni caso sono da ritenere soci fondatori i soggetti promotori e realizzatori dell'Ecomuseo del Tevere.

Possono divenire fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Generale stesso ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

I Fondatori sono membri di diritto del Consiglio Generale.

Assume la qualifica di fondatore istituzionale il Comune di Perugia con referente tecnico.....ed il Comune di Umbertide con referente tecnico _____

Art.12 – PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Sono partecipanti istituzionali gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione, in fase di costituzione nelle forme e nella misura riportata nell'atto costitutivo e, successivamente, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel minimo dal Consiglio Generale.

Assume la qualifica di partecipante istituzionale il Comune di Perugia con referente tecnico.....ed il Comune di Umbertide con referente tecnico _____

Art.13 – INGRESSO NUOVI SOCI

A seguito dell'istituzione della Fondazione possono entrare a far parte della stessa nuovi soci. L'istanza di ammissione deve essere presentata per iscritto al Presidente della Fondazione e deve contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la categoria di socio a cui si intende aderire e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei Regolamenti della Fondazione.

L'adesione alla Fondazione da parte di un nuovo socio è condizionata alla reputazione civile e morale, nonché alle contribuzioni che intende dare in favore della Fondazione, anche sotto forma di elargizioni in natura che, solo a titolo di esempio, siano di cospicuo valore museale, architettonico,

archivistico e librario. L'adesione di ogni nuovo socio è proposta dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti. L'adesione di ogni nuovo socio sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza dei presenti.

Art. 14 – ESCLUSIONE E RECESSO

La qualità di socio non è trasmissibile. Il socio può recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, fermo restando il dovere di adempimento per le obbligazioni assunte e previo preavviso in forma scritta di almeno sei mesi, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Sia in caso di recesso che in caso di esclusione, il socio perde il diritto alla restituzione della quota versata.

La perdita della qualificazione di socio comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli organi della Fondazione.

I soci fondatori non possono essere esclusi.

Il Consiglio Generale, in ogni caso, prenderà atto del recesso del socio solo a seguito della verifica del rispetto di quanto previsto all'ultimo comma del precedente articolo 13.

Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, può procedere all'esclusione di un socio, deliberando, con la presenza dei due terzi dei membri, a maggioranza assoluta, per grave e reiterato inadempimento dei doveri ed obblighi previsti nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con le altre componenti della Fondazione e in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art.15 –ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario – Direttore;
- il Comitato Tecnico – Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Organo di Sorveglianza.

Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare un Presidente onorario della Fondazione.

Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso di requisiti di probità e onorabilità, intesi come requisiti di idoneità etica

confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo Statuto.

Art.16 – CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale, composto per almeno il 50% da soggetti privati facenti riferimento al nucleo dei promotori, realizzatori e fondatori dell'Ecomuseo, è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Hanno facoltà di entrare a farne parte i soggetti che saranno nominati tali ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12.

La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per gli Enti Locali che, in sede di Consiglio Generale, vengono rappresentati dal Sindaco o Presidente o loro delegati, e in Consiglio di Amministrazione, devono essere rappresentati da soggetti diversi da amministratori o consiglieri.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- adottare uno o più Regolamenti interni di attuazione;
- nominare il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 18;
- nominare i componenti del Comitato Tecnico – Scientifico;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, piani e programmi nell'ambito degli scopi stabiliti statutariamente;
- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 possano divenire aderenti e fondatori;
- determinare le quote di adesione;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività, predisposti dal consiglio di amministrazione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori;
- approvare le modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Art. 17 – CONVOCAZIONE E *QUORUM*

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute di norma nella sede legale della

Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza motivata di almeno un decimo dei membri.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione mediante comunicazione idonea anche telematica da recapitare a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con tre giorni di preavviso.

Di norma non è previsto l'istituto della delega, trattandosi di Fondazione di Partecipazione nella quale si vuole favorire il coinvolgimento e l'effettiva

partecipazione dei componenti della società civile a prescindere dall'apporto di capitale. Eccezionalmente, per gravi situazioni di impedimento, il socio può delegare altro socio, al quale non potranno essere conferite altre deleghe.

La delega è, invece, consentita per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici e per le imprese diverse da quelle individuali.

Il consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, esso delibera a maggioranza. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei membri e il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.

Ciascun membro ha diritto ad un voto, a prescindere dall'apporto di capitale.

Delle adunanze del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal Segretario - Direttore.

Art.18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, di cui n. _____ in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche e n. _____ in rappresentanza dei privati (su indicazione dei fondatori) (almeno il 50%), tutti eletti dal Consiglio Generale.

In sede di prima nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, si applica la norma transitoria riportata nel successivo articolo 29.

Per le successive nomine, entro trenta giorni dalla scadenza, il Presidente uscente provvede a convocare il Consiglio Generale per l'elezione dei nuovi componenti, con due distinte e separate votazioni, per garantire la rappresentanza dei privati nella misura pari ad almeno il _____, e la rappresentanza pubblica, per la parte residuale.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo dimissioni da parte dei medesimi, revoca, da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, o altre cause di cessazione.

Il componente del Consiglio di Amministrazione, espressione di parte pubblica, può essere revocato, su richiesta di almeno il 50% dei partecipanti istituzionali, per condotta incompatibile e, in generale, ostruzionistica con l'attività degli Enti e/o le Istituzioni che hanno contribuito alla sua elezione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- proporre al Consiglio Generale le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi, e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- predisporre il bilancio di previsione e il conto consultivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- nominare gli aderenti e sostenitori, di cui agli artt. 9 e 10 del presente statuto;

- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare il Segretario – Direttore, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- individuare eventualmente i dipartimenti della Fondazione in relazione alle aree di intervento e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- approvare il regolamento della Fondazione predisposto dal Segretario - Direttore;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Art. 19- CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa, o in giorno diverso da quello della prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza o impedimento anche del Vice Presidente le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario – Direttore, esteso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri.

Art. 20 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati.

Il presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione: Il Presidente può delegare singoli compiti al o ai vice presidenti, i quali in caso di assenza o impedimento del presidente ne svolgono le funzioni.

In particolare ,il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli inoltre, in accordo con il Segretario – Direttore, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della fondazione.

Art. 21 – SEGRETARIO - DIRETTORE

Il Segretario – Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico, fra persone significativamente qualificate sotto il profilo giuridico - amministrativo e contabile nel settore di attività della Fondazione.

Il Segretario – Direttore sovrintende alle attività tecnico – amministrative ed economico – finanziarie della Fondazione, di cui è responsabile nell'ambito delle sue competenze.

In particolare, il Segretario – Direttore provvede:

- a predisporre e presentare agli organi collegiali competenti le proposte, i programmi di attività, i bilanci preventivi annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché il Conto Consuntivo, corredati da apposite relazioni;
- a gestire l'attività ordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la relativa attuazione;
- a predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- a predisporre le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo che saranno, poi, approvati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale;
- a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale, delle quali provvede alla

verbalizzazione e in occasione delle quali esprime parere e proposte relativamente alle problematiche giuridico – amministrative e contabili;

- a collaborare con il Presidente all'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire incarichi specifici conferiti dal Presidente per iscritto;

- a dirigere e coordinare tutte le attività inerenti l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, unitamente agli altri dipendenti e/o collaboratori;

- ad esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 – PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

La Fondazione di Partecipazione dovrà dotarsi di una struttura organizzativa in grado di interpretare i fabbisogni del territorio e di gestire con efficacia ed efficienza i relativi finanziamenti pubblici destinati alle finalità e agli scopi per i quali la stessa è stata istituita.

A tal fine, la Fondazione di Partecipazione si dovrà dotare di personale dipendente, o ricorrere ad apposite collaborazioni o prestazioni professionali individuali, attingendo anche dalle Amministrazioni Pubbliche Locali per le figure in possesso di adeguate professionalità nell'ambito della programmazione e della gestione di interventi integrati e cofinanziati con fondi comunitari.

Per tali finalità, il Segretario – Direttore provvede ad assumere e gestire il personale dipendente della Fondazione, nei limiti stabiliti per la dotazione organica e per il fabbisogno del personale, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro, la sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione

d'opera, anche professionale.

Art. 23 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio Generale può nominare un Comitato Tecnico Scientifico.

Trattasi di un organo consultivo interno della Fondazione con compiti di supporto alle attività del Consiglio di Amministrazione in termini di proposte ed indirizzo. Tali funzioni di proposta ed indirizzo si rivolgono in particolare alla corretta gestione del partenariato, all'individuazione delle aree di intervento prioritarie e alla formulazione degli orientamenti per la pianificazione delle attività, in modo da assicurare il coinvolgimento nel modo più ampio possibile sul territorio, la gestione dei fondi pubblici, anche comunitari, e la gestione ed attuazione del PSL.

I suoi componenti sono nominati dal Consiglio Generale, in numero massimo di 7.

La durata dell'incarico è annuale, rinnovabile.

L'attività del Comitato Tecnico Scientifico ha natura consultiva e di indirizzo per gli organi della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, con la partecipazione del Segretario - Direttore e dei membri del Consiglio di Amministrazione e si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del collegio, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Trattandosi di Fondazione di Partecipazione nella quale partecipano enti pubblici territoriali, essi nominano la maggioranza dei componenti del Collegio dei Revisori.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, per poter essere eletti, devono avere i requisiti previsti per il Revisore dei Conti degli Enti Locali, normati dal T.U.E.L. n. 267/2000.

Art. 25 – ORGANO DI SORVEGLIANZA

In presenza di enti pubblici territoriali che versano un contributo al fondo di dotazione o di gestione, nella misura minima che verrà determinata dal Consiglio Generale, può essere istituito l'Organo di Sorveglianza.

Esso è costituito dai Legali Rappresentanti o loro delegati degli enti pubblici territoriali partecipanti alla Fondazione e ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell'attività della Fondazione. A tale fine i verbali del Consiglio di amministrazione e del Consiglio Generale vengono trasmessi in elenco ai membri dell'Organo di Sorveglianza, a cura del Segretario – Direttore, e pubblicati sul sito web istituzionale della Fondazione (laddove creato ed operativo). Decorsi otto

giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva.

Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Generale la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto o al pubblico interesse, l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro i termini previsti per l'esecutività del provvedimento, la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 – REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Segretario – Direttore e approvati dagli organi collegiali competenti, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fisiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Art. 27 - COMPENSI

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso spese, un'indennità di partecipazione alle sedute dell'organo che sarà stabilito dal Consiglio Generale, previo parere di congruità del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso fisso minimo che sarà stabilito dal Consiglio Generale.

Art. 28 – SCIoglimento E TRASFORMAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

La Fondazione ha durata illimitata. La Fondazione si scioglie per delibera del Consiglio Generale.

Art. 29 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.